



REGOLAMENTO PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI METRICI

(Attuativo dell'art. 3 Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 28 Marzo 2000 n. 182)

Art. 1

Oggetto e definizione

- 1) Il presente regolamento disciplina, in applicazione del D.M. 28 marzo 2000 n. 182, le modalità di effettuazione della verifica periodica degli strumenti di misura di cui all'art.1 del sopraccitato D.M., di seguito denominati "strumenti" la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, comprese quelle destinate al consumatore finale, ovvero strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa tariffa, tassa, indennità), con esclusione dei misuratori del gas, acqua ed elettrici.
- 2) La verifica periodica obbligatoria per tutti gli strumenti di cui al punto 1, consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti stessi, nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalle norme vigenti.

Art.2

Periodicità e utenza

- 1) Gli strumenti devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione ed in seguito con la scadenza prevista dall'allegato I al D.M n. 182.
- 2) Sono utenti metrici gli utilizzatori degli strumenti elencati nell'allegato suddetto.

Art. 3

Verificazione eseguita dalla Camera di Commercio di Treviso

- 1) La verifica periodica è effettuata presso la sede dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio o, su indicazione dell'utente interessato, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti.
- 2) L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal funzionario, Ispettore Metrico, della Camera di Commercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento, utilizzando etichetta autoadesiva distruttiva con rimozione.
- 3) Gli Ispettori Metrici non possono applicare l'etichetta di cui al precedente comma, sugli strumenti che, confrontati con i campioni legali, risultassero fuori delle tolleranze stabilite dalle norme in vigore. L'ordine di aggiustamento è compilato secondo il modello B allegato al presente Regolamento.
- 4) Per le verificazioni sul luogo di utilizzazione degli strumenti, l'utente deve far pervenire preventivamente all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Treviso l'attestazione del versamento sul c/c p. n. 175315 intestato alla stessa, della somma stabilita dalle vigenti disposizioni in materia, accompagnata dal modello A allegato al presente Regolamento.
- 5) L'utente metrico, per la verifica periodica e/o la vigilanza di particolari categorie di strumenti, dovrà mettere a disposizione masse e misure campione, qualora il Servizio Metrico ne fosse sprovvisto, nonché mezzi e persone idonee. L'utente metrico è esonerato da tale obbligo nel caso in cui la messa a disposizione di tali attrezzature sia prevista dalle normative a carico del fabbricante metrico.
- 6) Le prove da effettuare per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, sono quelle previste dalla norma vigente europea EN UNI 45501.
- 7) Sono fatte salve le disposizioni del D.M. 26.10.1923 n. 7690, 04.05.1968 n. 346626 e 28.10.1971 n. 348360 (decreti riguardanti le autobotti).

Art. 4
Verificazione eseguita da laboratori accreditati

- 1) La verificazione periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle Camere di Commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico – professionale, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 5
Verificazione eseguita dai fabbricanti metrici

- 1) La verificazione periodica degli strumenti marcati CE dal fabbricante che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della propria produzione può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o presso il luogo di utilizzazione dal fabbricante stesso ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517.
- 2) La verificazione periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 236 può essere eseguita per la prima volta dal fabbricante stesso, sul luogo di utilizzazione.
- 3) Nei casi in cui il fabbricante si avvalga delle disposizioni dei punti 1 e 2, la comunicazione dell'avvenuta verificazione periodica degli strumenti nonché gli estremi di identificazione degli stessi, le generalità, il luogo di funzionamento e l'attività dell'utente metrico, dovranno essere comunicati all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio, entro il mese dell'avvenuta verificazione.

Art. 6
Elenco degli utenti metrici

- 1) La Camera di Commercio forma l'elenco degli utenti metrici, in cui sono indicati, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività, gli estremi di identificazione degli strumenti e la scadenza della verificazione.
- 2) Le informazioni contenute nell'elenco sono a disposizione del Registro Imprese, dei Comuni e di altre Amministrazioni Pubbliche, con strumenti informatici.

Art. 7
Vigilanza e sanzioni

- 1) La vigilanza, sulla corretta applicazione delle norme del decreto, viene esercitata dall'Ufficio Metrico della Camera di Commercio presso gli utenti e senza preavviso.
- 2) La competenza sanzionatoria è della Camera di Commercio.

(Regolamento approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 197 del 19.11.2001 e successivamente modificato con delibera della Giunta camerale n. 214 del 25.11.2003)